

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 21 febbraio 2023)

Relatore di maggioranza: SIMONE LIVI
Relatore di minoranza: LUCA SANTARELLI

sulla proposta di legge n. 135

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 12 settembre 2022

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2015, N. 17
(RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE
IN MATERIA DI EDILIZIA)

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica all'articolo 15 della l.r. 17/2015)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia) è aggiunto il seguente:

“5 bis. Al fine di contenere il consumo di suolo mediante un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti e la valorizzazione del patrimonio edilizio, nei centri storici è consentito, limitatamente ai locali con almeno settanta anni di attività, una deroga dei limiti di altezza fino a trenta centimetri.”.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica all'articolo 15 della l.r. 17/2015)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia) è aggiunto il seguente:

“5 bis. Al fine di contenere il consumo di suolo mediante un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti e la valorizzazione del patrimonio edilizio, nella zona territoriale omogenea A di cui al d.m. 1444/1968, anche se altrimenti denominata, è consentito, limitatamente ai locali con destinazione produttiva, commerciale e artigianale da almeno settant'anni, il mantenimento delle altezze interne esistenti in deroga ai limiti di altezza previsti dalla normativa statale vigente in materia e dal regolamento edilizio comunale, a condizione che le misure progettuali adottate non contrastino con il livello di sicurezza ed igienico-sanitario previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).”.

Art. 1 bis

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.